


COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

Allegato alla delibera C.C.
03 01/11

N. del 26 GEN 2010



Comune di Vallelunga Pratameno

Provincia di Caltanissetta

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO SALTUARIO
DEI LOCALI DEL COMUNE DI
VALLELUNGA PRATAMENO

Articolo 1
(Oggetto del regolamento)

- 1) Il presente regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso di locali di proprietà comunale.

Articolo 2
(Attribuzioni agli organi)

- 1) I locali oggetto del presente regolamento sono i seguenti:
 - a) Sala Conferenze del Centro Polifunzionale;
 - b) Ogni altro locale di proprietà comunale che, al momento della richiesta in uso, non risulti oggetto di concessione.
- 2) Competente al rilascio delle concessioni in uso dei locali di proprietà del Comune sarà l'Ufficio Patrimonio dell'Area II - Finanziaria.

Articolo 3
(Utilizzo dei locali)

- 1) L'utilizzo dei locali è riservato, in via prioritaria, alle manifestazioni di carattere istituzionale promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale.
- 2) Qualora ve ne sia la disponibilità, i locali possono essere concessi a soggetti (enti pubblici, associazioni, organizzazioni politiche e sindacali, cooperative, scuole, istituzioni religiose ed a privati cittadini) che ne facciano regolare richiesta, anche per svolgere conferenze, convegni, riunioni di lavoro, mostre e, comunque, attività a carattere storico, culturale, sociale, morale ed economico di particolare rilevanza cittadina, in conformità a quanto disposto dai successivi articoli del presente regolamento.

Articolo 4
(Utilizzo delle locali in campagna elettorale)

- 1) Durante la campagna elettorale, la concessione dei locali di proprietà comunale di cui al precedente art. 2 viene concessa, senza oneri per il Comune, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, previa presentazione di richiesta scritta a firma del Responsabile organizzativo locale dei partiti o movimenti presenti nella competizione elettorale.
- 2) La richiesta, indirizzata all'Ufficio Patrimonio dell'Area II - Finanziaria del Comune, deve pervenire almeno sette giorni prima della data prevista per l'utilizzo e deve contenere l'indicazione del locale prescelto e dell'ora di inizio e fine della manifestazione elettorale. L'esito della richiesta verrà comunicato dall'Ufficio Patrimonio dell'Area II - Finanziaria il giorno seguente la data di presentazione.
- 3) L'utilizzo del locale potrà essere formalmente concesso previo pagamento dei costi sopportati dall'Amministrazione Comunale di cui ai seguenti commi 7 e 8.
- 4) L'utilizzo dei locali verrà concesso per un massimo di tre volte per ogni partito o movimento politico, a distanza di almeno 7 giorni tra una manifestazione e l'altra.



- 5) Ogni partito o movimento politico deve presentare apposita istanza nei modi e nei termini indicati al presente secondo comma, per ogni singolo utilizzo dei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale.
- 6) L'utilizzo dei locali comunali non viene concesso se coincidente con attività istituzionali del Comune.
- 7) I soggetti richiedenti i locali di cui al precedente art. 2 sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dal Comune in ordine al consumo di energia elettrica e degli oneri per riscaldamento, pulizia e personale comandato per il servizio di apertura e custodia del bene.
- 8) L'importo unitario delle spese di cui al precedente comma sarà determinato dalla Giunta Comunale sulla base delle indicazioni degli Uffici competenti.

Articolo 5
(Modalità di richiesta)

- 1) La richiesta di concessione in uso, compilata sull'apposito modulo fornito dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere indirizzata al Sindaco e dovrà pervenire al competente Ufficio almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la manifestazione stessa, derogabili nei casi d'urgenza e qualora ricorrano validi motivi, valutati tali dal competente Ufficio.
- 2) La richiesta dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente Organizzatore o dal richiedente.
- 3) In essa dovranno essere chiaramente indicati: il genere di manifestazione che si intende organizzare, il titolo della conferenza, gli eventuali oratori, il periodo di tempo durante il quale si intende occupare il locale stesso.
- 4) Dovrà, inoltre, essere indicato il numero degli spettatori che si prevede parteciperanno all'evento, che non potrà superare in ogni caso quello indicato nel provvedimento di concessione.
- 5) La durata della concessione in uso dei predetti locali non potrà di norma superare i 5 giorni.

Articolo 6
(Tariffe)

- 1) La concessione in uso dei locali è subordinata al versamento anticipato, in favore del Comune, di un rimborso spese che, secondo la manifestazione che s'intende organizzare, è così fissato:

TIPO INIZIATIVE	TARIFFE
Convegni - conferenze-riunioni indette da Associazioni, Enti, etc., con esclusioni delle Associazioni che operano nel territorio comunale e che prevedono il patrocinio da parte del Comune.	€. 60,00 mattina (massimo 4 ore) €. 80,00 pomeriggio o sera (massimo 4 ore) €. 130,00 intera giornata (massimo 10 ore)
Convegni - riunioni che abbiano carattere commerciale o di promozione pubblicitaria.	€. 100,00 mattina (massimo 4 ore) €. 120,00 pomeriggio o sera (massimo 4 ore) €. 180,00 intera giornata (massimo 10 ore)
Mostre o similari a carattere prettamente culturale.	€. 130,00 al giorno (massimo 10 ore)



Mostre o similari a scopo commerciale.	€ 180,00 al giorno (massimo 10 ore)
--	-------------------------------------

- 2) Annualmente le tariffe possono essere adeguate contemporaneamente all'approvazione del bilancio di previsione, anche sulla base della determinazione dei costi effettuata dai Servizi competenti.
- 3) La concessione dei locali è subordinata, altresì, al pagamento di una cauzione, nei modi stabiliti dal responsabile del procedimento, dell'importo di € 180,00 che sarà trattenuta a totale o parziale rimborso per eventuali danni od omissioni, fermo ed impregiudicato il diritto del Comune di agire in sede legale per risarcimento danni di maggiore entità.
- 4) E' prevista, comunque, in assenza di corrispondente delibera comunale, l'adeguamento annuale delle tariffe secondo indici ISTAT.

**Articolo 7
(Esenzioni)**

- 1) Sono esentati dal pagamento, sia del rimborso spese che della cauzione, le Scuole, gli Enti Pubblici, gli Enti Morali e Religiosi per iniziative aventi caratteri istituzionali.

**Articolo 8
(Oneri a carico del concessionario)**

- 1) La concessione in uso dei locali avverrà, a cura del funzionario responsabile, con atto formale che dovrà contenere il contestuale impegno del soggetto utilizzatore a:
 - a) Rispettare le condizioni e le modalità di utilizzo fissate;
 - b) Rispettare il numero massimo di spettatori che possono entrare nella sala durante la manifestazione;
 - c) Consegnare la sala nello stato di fatto in cui si trovava prima della manifestazione e perfettamente pulita.
- 2) L'atto formale di concessione in uso dei locali dovrà essere inviato per conoscenza al locale Comando dei Carabinieri, al Comando dei Vigili Urbani ed al Responsabile della struttura. Il diniego della concessione avverrà, sempre a cura del funzionario responsabile, con provvedimento motivato da comunicare al richiedente.

**Articolo 9
(Oneri a carico del Comune)**

- 1) Sarà cura del Comune provvedere per mezzo di suo personale alla gestione del servizio con particolare riguardo ai seguenti adempimenti:
 - a) Provvedere alla conservazione delle chiavi dei locali ed alla presenza dei concessionari, alla apertura ed alla chiusura dei locali stessi;
 - b) Far rispettare dagli organizzatori e dai partecipanti il divieto di fumare in sala;
 - c) Far rispettare al concessionario il divieto assoluto di affissioni che possono arrecare danno alle pareti della sala;
 - d) Controllare, al momento della chiusura, gli impianti di illuminazione, gli impianti di riscaldamento, gli impianti di amplificazione, ogni altro impianto installato e le suppellettili tutte.



- 2) Nel caso di utilizzo diverso da singole manifestazioni, la completa ed accurata pulizia dei locali, compresi i servizi igienici e l'entrata, è a carico del concessionario in base agli accordi preventivamente stipulati con l'Amministrazione comunale.
- 3) Il mancato rispetto degli accordi comporta per il concessionario il pagamento di una somma di € 100,00 ed anche la revoca della concessione.

Articolo 10
(Risarcimento danni)

- 1) Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni riscontrati ai locali, agli arredi ed agli impianti. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'Autorità competente.
- 2) E' inoltre a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità sia dell'Amministrazione Comunale che del personale incaricato del servizio, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso il Comune, occorsi a causa o in occasione dello svolgimento della manifestazione. E' facoltà dei concessionari munirsi di relativa polizza assicurativa.

Articolo 11
(Entrata in vigore)

- 1) Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione d'approvazione, sarà pubblicato all'albo pretorio per giorni 15 ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
- 2) Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i titolari di eventuali concessioni e/o autorizzazioni precedenti hanno 30 giorni di tempo per adeguare le stesse al presente Regolamento.

